



## LOCAZIONI TURISTICHE - PAGAMENTO DEL CANONE SPECIALE

La vigente normativa sancisce che devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (art. 27 R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880 e art.2 D. L. Lt. 21 dicembre 1944, n. 458).

L'importo del canone varia a seconda del tipo di utenza (radiofonica o televisiva), della categoria di appartenenza e del numero di apparecchi installati.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il canone speciale TV, l'art. 16 della legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n.488) ha previsto cinque diversi importi in relazione ad altrettante categorie di abbonati speciali, ricomprendenti rispettivamente:

- a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento;
- b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso;
- c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari;
- d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici;
- e) strutture ricettive di cui alle categorie a), b), c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421.

L'elencazione contenuta nell'art. 16 è finalizzata non già a determinare il presupposto tributario o i soggetti obbligati a corrispondere il canone speciale, ma semplicemente ad articolare gli importi del canone speciale in ossequio ai principi costituzionali di

eguaglianza e di progressività tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), come peraltro desumibile *per tabulas* dal terzo comma dello stesso art. 16, che disciplina il meccanismo per i successivi adeguamenti degli importi.

Ne consegue che tale elencazione ha natura meramente esemplificativa, e non già tassativa, mentre l'obbligo di corrispondere il canone speciale trova il suo fondamento nelle norme del 1938 e del 1944 sopra richiamate, relative alla detenzione di apparecchi riceventi collocati fuori dell'ambito familiare o comunque impiegati per fine di lucro (e non quindi nelle norme secondarie di prassi ministeriale, che hanno lo scopo di orientare l'interpretazione degli uffici).

In questo senso, non si ravvisa nessuna difficoltà a ricomprendere nella previsione normativa anche tipologie non espressamente menzionate, come ad esempio case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, ma anche autoscuole, agenzia di viaggio, autosaloni, foresterie, (naturalmente sempre sotto la condizione che nel loro ambito si verifichi la detenzione e/o l'impiego lucrativo di un apparecchio ricevente).

A maggior ragione, non si possono escludere dall'ambito di applicazione della normativa sul canone speciale tipologie di ricettività non menzionate in quanto sorte in epoca successiva a quella di entrata in vigore della normativa stessa.

E' il caso delle locazioni turistiche, che costituiscono una *species* del *genus* delle locazione brevi, che l'art. 4 del DL 50/2017 definisce come “*contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*” (art. 4 DL 50/2017).

Ai fini dell'obbligo di corrispondere il canone speciale, va in primo luogo evidenziato che il criterio della lucratività è senz'altro soddisfatto, in quanto i contratti di locazione breve, pur se stipulati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, prevedono strutturalmente la corresponsione di un corrispettivo: e ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare l'insorgenza dell'obbligo di pagare il canone speciale.

Ma nella fattispecie *de qua* si realizza altresì l'elemento della detenzione fuori dell'ambito familiare, atteso che l'attività consistente nel concedere appartamenti in “locazione breve” è qualificata dalla legge, dalla giurisprudenza e dalla prassi come attività ricettiva, che come tale -al pari di quella alberghiera- presuppone l'estraneità dei soggetti ospitati rispetto alla famiglia del locatore.

In questo senso, viene anzitutto in considerazione il comma 5-ter dell'art. 4 del citato DL 50/2017, in cui si sancisce che “*Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo*

2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale". Per quanto previsto dalle menzionate disposizioni, tanto l'imposta quanto il contributo di soggiorno sono dovuti da "coloro che alloggiano in strutture ricettive": il legislatore ha quindi individuato il presupposto dello specifico tributo, rappresentato dal soggiorno nelle strutture ricettive dislocate nel territorio degli enti locali impositori, nonché i soggetti passivi dello stesso (gli ospiti di tali strutture), sottintendendo che gli immobili oggetto di locazione breve siano strutture ricettive.

Nella medesima linea, l'art. 12 del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*) ricomprende, nell'ambito delle strutture ricettive extralberghiere, tra gli altri: gli esercizi di affittacamere (strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari); le attività ricettive a conduzione familiare — *bed and breakfast* (strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi); le unità abitative ammobiliate ad uso turistico (case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, gestite in forma imprenditoriale, non imprenditoriale, o con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica); ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle categorie elencate dall'articolo.

A mente delle riportate definizioni, le fattispecie di locazione breve paiono senz'altro riconducibili, nell'ambito delle descritte strutture ricettive, all'ipotesi residuale di "ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle categorie elencate dall'articolo".

Ad analoga conclusione conduce altresì la lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 84 dell'11 aprile 2019, in cui la Consulta riconduce la materia inerente alle locazioni brevi alla competenza legislativa residuale delle Regioni "in materia di turismo", presupponendo quindi ancora una volta che si tratti di attività ricettiva.

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
DIREZIONE CANONE E BENI ARTISTICI

Torino, 29 gennaio 2021